

# *Comune di Sardara*

*Provincia del Medio Campidano*

## *Regolamento per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa*

*Approvato con Delibera C. C. n. 40 del 20.06.1994;*

*Adeguato con Delibera C. C. n. 101 del 22.12.1994;*

*Modificato con Delibera C. C. n. 5 del 29.01.1996 e n. 33 del 19.06.1997;*

*Modificato con Delibera C. C. n. 4 del 09.02.1998;*

*Modificato con Delibera C. C. n. 5 del 09/02/1998;*

*Adeguato con Delibera C. C. n. 16 del 14.03.2002*

*Modificato con Delibera C. C. n. 17 del 02/04/2007*

## **INDICE**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

- Art. 1 disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Art. 2 domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art. 3 denuncia occupazioni permanenti
- Art. 4 mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 5 concessione e/o autorizzazione
- Art. 6 occupazioni d'urgenza
- Art. 7 rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 8 decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 9 revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 10 obblighi del concessionario
- Art. 11 rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 12 costruzione gallerie sotterranee

### **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

- Art. 13 classificazione del Comune
- Art. 14 suddivisione del territorio in categorie
- Art. 15 tariffe
- Art. 16 soggetti passivi
- Art. 17 durata dell'occupazione
- Art. 18 criterio di applicazione della tassa
- Art. 19 misura dello spazio occupato
- Art. 20 passi carrabili
- Art. 21 autovetture per trasporto pubblico
- Art. 22 distributori di carburante
- Art. 23 apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art. 24 occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento
- Art. 25 occupazione sottosuolo e soprasuolo - casi particolari
- Art. 26 maggiorazioni delle tasse
- Art. 27 riduzioni della tassa permanente
- Art. 28 passi carrai - affrancazione della tassa
- Art. 29 riduzioni tassa temporanea
- Art. 30 esenzione della tassa
- Art. 31 esclusione della tassa
- Art. 32 sanzioni
- Art. 33 versamento della tassa
- Art. 34 rimborsi
- Art. 35 ruoli coattivi
- Art. 36 norme transitorie
- Art. 37 entrata in vigore

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc., nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D. Lgs. n. 507/93 e n. 566/93 modificativo di detto D. Lgs.

#### **ART. 1**

##### **(disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione)**

Ai sensi dell'art. 38 comma 1 e 3: è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali e nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

#### **ART. 2**

##### **(domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione art. 50 commi 1 e 2)**

Chiunque voglia occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Inoltre l'Amministrazione comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione comunale richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, richiederà documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 30 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

#### **ART. 3**

##### **(denuncia occupazioni permanenti)**

Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente Ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.

#### **ART. 4**

##### **(mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante)**

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare nelle aree e spazi pubblici individuati dal comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri, come disposto dal D.M. 249/93 art. 17 - comma 2.

#### **ART. 5**

##### **(concessione e/o autorizzazione)**

Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

La concessione stessa deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Ai sensi dell'art. 38 comma 4 sono soggette ad autorizzazione le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

#### **ART. 6**

##### **(occupazioni d'urgenza)**

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda tesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato ha l'obbligo di effettuare il pagamento della tassa entro il primo giorno successivo non festivo.

L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

#### **ART. 7**

##### **(rinnovo della concessione e/o autorizzazione)**

Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione della occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, possono richiedere il rinnovo della concessione e/o autorizzazione motivando la necessità sopravvenuta.

Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio previste dai precedenti articoli.

La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

**ART. 8**  
**(decadenza della concessione e/o autorizzazione)**

Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

La mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;

Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

**ART. 9**  
**(revoca della concessione e/o autorizzazione)**

La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.

In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

**ART. 10**  
**(obblighi del concessionario)**

Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

È pure fatto obbligo al concessionario oltre che alle specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

**ART. 11**  
**(rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)**

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

**ART. 12**  
**(costruzione gallerie sotterranee)**

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. 507/93, impone un contributo pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e del Decreto Legislativo n. 566 del 28/12/1993.

#### **ART. 13** **(Classificazione del Comune)**

Ai sensi dell'art. 43 comma 1, il Comune di Sardara, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla 5<sup>a</sup> classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione di popolazione residente sarà effettuata con deliberazione della Giunta Municipale con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507.

#### **ART. 14** **(Suddivisione del territorio in categorie)**

In ottemperanza dell'art. 42 comma 3 del predetto Decreto Legislativo 507/93, il territorio del Comune di Sardara si suddivide in 2 categorie, come da elenco allegato, facente parte integrante del presente Regolamento.

#### **ART. 15** **(Tariffe)**

**Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Municipale entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione e si applicano dal 1° gennaio dell'anno al quale il bilancio stesso si riferisce.**

Ai sensi dell'art. 42 comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D. Lgs. n. 507/93.

Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dello art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

Prima categoria: 100%  
Seconda categoria: 40%

#### **ART. 16** **(Soggetti passivi)**

Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

#### **ART. 17** **(Durata dell'occupazione)**

Ai sensi dell'art.42 comma 1 ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

**ART. 18**  
**(Criterio di applicazione della tassa)**

Ai sensi dell'art. 42 comma 4:

La tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare con arrotondamento all'unita' superiore della cifra contenente decimali.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

La tassa e' commisurata a seconda dell'importanza dell'area quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 2 categorie di cui all'art. 2 ed all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa prevista dall'allegata tabella per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

**ART. 19**  
**(Misura dello spazio occupato)**

Ai sensi dell'art. 42 comma 4:

La tassa e' commisurata alla superficie occupata e, nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

**ART. 20**  
**(Passi Carrabili)**

Non si applica - Delibera C.C. n. 5 del 29.01.1996 e Delibera C.C. n. 33 del 19.06.1997.

**ART. 21**  
**(Autovetture per trasporto pubblico)**

Ai sensi dell'art. 44 comma 12 del citato Decreto Legislativo per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente e' proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisca di detti spazi.

**ART. 22**  
**(Distributori di carburante)**

Ai sensi dell'art. 48 dal comma 1 al comma 6:

La tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa come da allegato, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacita'. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

Le occupazioni eccedenti i quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

### **ART. 23** **(Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi)**

Ai sensi dell'art. 48 comma 7:

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffario allegato.

### **ART. 24** **(Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento)**

Ai sensi dell'art. 45 commi 1 e 2:

Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa.

Per le occupazioni temporanee si applica: fino a quattordici giorni tariffa intera; oltre 14 e fino a 30 giorni il 30% di riduzione; oltre i 30 giorni il 50% di riduzione.

Ai sensi dell'art. 47 comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo l'allegato tariffario.

### **ART. 25** **(Occupazione sottosuolo e soprassuolo - casi particolari)**

Ai sensi degli artt. 46 comma 1 e 47 comma 1 e 5:

Per le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

La tariffa da applicare è quella inerente al tariffario allegato.

Non si applica - L. 28.12.1995, n. 549 e Delibera C.C. n. 4 del 09.02.1998.

### **ART. 26** **(Maggiorazioni delle tasse)**

Ai sensi dell'art. 42 comma 2:

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Ai sensi dell'art. 45 comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50% per aree o spazi in prima categoria.

Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune, la tariffa e' maggiorata del 30% per aree o spazi in prima categoria; maggiorata del 20% se in seconda categoria.

**ART. 27**  
**(Riduzioni della tassa permanente)**

In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) Ai sensi dell'art. 42 comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
- 2) Ai sensi dell'art. 44 comma 1, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera C, la tariffa e' ridotta al 50%;
- 3) La tariffa non si applica - Delibera C.C. n. 5 del 09.02.1998;
- 4) la tariffa non si applica - Delibera C.C. n. 5 del 29.01.1996 e n. 33 del 19.06.1997;
- 5) la tariffa non si applica - Delibera C.C. n. 5 del 29.01.1996 e n. 33 del 19.06.1997;
- 6) la tariffa non si applica - Delibera C.C. n. 5 del 29.01.1996 e n. 33 del 19.06.1997;
- 7) la tariffa non si applica - Delibera C.C. n. 5 del 29.01.1996 e n. 33 del 19.06.1997;
- 8) la tariffa non si applica - Delibera C.C. n. 5 del 29.01.1996 e n. 33 del 19.06.1997.

**ART. 28**  
**(passi carrai - affrancazione della tassa)**

la tariffa non si applica - Delibera C.C. n. 5 del 29.01.1996 e n. 33 del 19.06.1997;

**ART. 29**  
**(riduzioni tassa temporanea)**

Ai sensi dell'art. 42 comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%.

*Ai sensi dell'art. 45:*

- comma 2/c - Per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa e' ridotta al 50%;
- comma 3 - La tariffa non si applica - Delibera C.C. n. 5 del 09.02.1998;
- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42 comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80% inoltre per tale utenza, le tariffe sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i MQ 1.000;
- comma 5 - Le tariffe per le occupazioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93, aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati alla erogazione di pubblici servizi, sono ridotte 50%;
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni Politico - culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%;
- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione su apposito modulo predisposto dal Comune, a tariffa ridotta del 50%;
- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia sono ridotte del 50%.

**ART. 30**  
**(Esenzione della tassa)**

Sono esenti dal pagamento delle tasse tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15/11/1993 n. 507:

- A) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni, Consorzi ed Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per , finalita' di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica.
  - B) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, nonche' le aste delle bandiere.
  - C) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonche' di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate.
  - D) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
  - E) Le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui se ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
  - F) Le occupazioni di aree cimiteriali.
  - G) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
- Inoltre le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie e' esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione e sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni temporanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde ( es: potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

**ART. 31**  
**(Esclusione della tassa)**

Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del Demanio dello Stato nonche' delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

Ai sensi dell'art. 38 comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

Ai sensi dell'art. 44 comma 7, la tassa non e' dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

**ART. 32**  
**(Accertamenti)**

1. Gli enti locali, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
5. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
6. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo;
7. In considerazione delle attività di istruttoria e di controllo che l'ufficio comunale deve effettuare per pervenire alla riscossione, l'importo minimo al di sotto del quale non si fa luogo ad accertamento e non si effettuano rimborsi è stabilito in Euro 10,00;
8. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.L.g.s. 507/1993.

### **ART. 33** **(Versamento della tassa)**

Art. 50 commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio del medesimo.

Negli anni successivi a quelli del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento dev'essere effettuato entro il 31 marzo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assoluto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Non sono dovuti i versamenti spontanei in autotassazione di importo inferiore a Euro 1,00;

### **ART. 34** **(Rimborsi)**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

La misura annua degli interessi relativi alle riscossioni ed ai rimborsi è pari a quella del tasso di interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;

### **ART. 35** **(Ruoli Coattivi)**

Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;

**ART. 36**  
**(Norme transitorie)**

La tassa per il solo anno 1994, e' dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

- a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli gia' iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al capo 1 art. 2 del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.  
Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi gia' iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione.
- b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 25 del presente regolamento, la tassa e' pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con un tassa minima di £ 50.000.
- c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.
- d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualita' precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo 2. del D. Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalita' ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28/01/1988 n. 43, riguardera' la sola riscossione della tassa dovuta per le annualita' fino al 1994.

**ART. 37**  
**(Entrata in vigore)**

il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007.